



Tutela Legale Business

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI TUTELA LEGALE

Il presente SET INFORMATIVO, composto da:

- Documento Informativo Precontrattuale (DIP Danni),
 - Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP Aggiuntivo Danni),
 - Condizioni di Assicurazione, comprensive di Glossario dei termini,
- deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.

LEGGERE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE

REALE GROUP

 **ITALIANA**
ASSICURAZIONI

TOGETHER MORE

Polizza Tutela legale per le imprese

Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni - DIP

Compagnia: Italiana Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: "Tutela legale business"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

La polizza copre le spese legali che l'assicurato deve sostenere per la tutela dei propri diritti, nell'ambito dell'esercizio attività o professione indicata in polizza.



Che cosa è assicurato?

✓ Le spese legali che l'assicurato debba sostenere per la difesa dei propri diritti quali, ad esempio, le spese dell'avvocato incaricato della gestione della lite, le spese legali di controparte in caso di soccombenza per condanna dell'assicurato, le spese per l'intervento di Consulenti Tecnici di Parte o di Ufficio, le spese processuali nel processo penale, le spese di giustizi, quelle per la registrazione di atti.

E' possibile assicurarsi scegliendo una delle seguenti formule:

LINEA BASE: le garanzie valgono per sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni, per delitti dolosi commessi dall'assicurato purché lo stesso venga prosciolto o assolto o il reato venga derubricato a colposo o vi sia stata l'archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è considerato dalla legge reato.

LINEA TOP: oltre a quanto assicurato con la LINEA BASE, le garanzie si prestano per sostenere le pretese al risarcimento extracontrattuale per fatti illeciti, per le controversie individuali di lavoro, relative alla proprietà e locazione dell'immobile nel quale l'assicurato esercita la sua attività, per controversie di natura contrattuale se il valore della causa è superiore ad Euro a 200,00, relative a contratti di appalto e sub-appalto, sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni e per delitti dolosi commessi dall'Assicurato purché lo stesso venga prosciolto o assolto o il reato venga derubricato a colposo o vi sia stata l'archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è considerato dalla legge reato.

La gestione delle liti è affidata dalla Società ad ARAG SE, società specializzata nelle assicurazioni della Tutela legale.

Saranno operanti esclusivamente le Formule esplicitamente scelte e acquistate.



Che cosa non è assicurato?

✗ Non sono comprese le vertenze relative al diritto di famiglia, successioni e donazioni; in materia fiscale ed amministrativa; per fatti conseguenti ad eventi bellici e ad atti dolosi di terzi, cause relative a diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva; relativi alla compravendita, permuta e costruzione di immobili; per fatti relativi alla proprietà o alla guida di veicoli, per controversie relative all'affitto di azienda, a contratti di leasing immobiliare e quelli derivanti dall'esercizio della professione medica.



Ci sono limiti di copertura?

Franchigie, scoperti e limiti di indennizzo o risarcimento

Le garanzie coprono esclusivamente gli eventi indicati in polizza; il contratto prevede condizioni che possono dar luogo al mancato o parziale pagamento dell'indennizzo. Possono essere previsti anche franchigie, scoperti e limiti parziali di indennizzo.



Dove vale la copertura?

L'assicurazione opera per i casi che insorgono e vengono trattati in un paese Europeo o nei paesi extraeuropei del Bacino del mare Mediterraneo nell'ipotesi di danni di natura extracontrattuale e di procedimenti penali mentre in tutti gli altri casi la garanzia opera esclusivamente nel territorio della Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.



Che obblighi ho?

Chi sottoscrive il contratto ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare; e di comunicare, nel corso del contratto, se si modifica il rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e l'esercizio, da parte della Società, del diritto di rivalsa totale o parziale nei confronti dell'Assicurato per i danni pagati ai terzi danneggiati. Se l'Assicurato ha in corso altre assicurazioni per lo stesso rischio, deve darne comunicazione per iscritto alla Società.



Quando e come devo pagare?

Il premio ha cadenza annuale e deve essere pagato al rilascio della polizza. Può essere richiesto un frazionamento semestrale, senza l'applicazione di una percentuale di aumento del premio. Le rate vanno pagate alle scadenze stabilite, con una tolleranza di 30 giorni. È possibile pagare il premio tramite denaro contante (entro i limiti previsti dalla normativa in vigore), assegno bancario o circolare, bonifico bancario, bollettino postale, carte di debito/credito (in base alla vigente normativa). Il premio è comprensivo di imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura comincia alle ore 24:00 del giorno indicato sulla polizza se il premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno in cui avviene il pagamento.

La copertura termina alla data indicata sulla polizza, salvo il caso in cui, pagato il premio di rinnovo, la copertura prosegue per l'anno successivo. Questo modalità non vale se la polizza è senza tacito rinnovo.



Come posso disdire la polizza?

E' possibile disdire la polizza inviando una lettera raccomandata 60 giorni prima della scadenza, qualora nella casella "Tacito rinnovo" della polizza sia riportato "SI". Qualora invece nella casella "Tacito rinnovo" sia riportato "NO" l'assicurazione termina alla data indicata sulla polizza, senza obbligo di invio di disdetta.



Assicurazione Tutela Legale

Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo danni)

Impresa: Italiana Assicurazioni S.p.A.



Prodotto: "Tutela legale business"

Ed. 05/2017 (ultimo aggiornamento disponibile)

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società Italiana Assicurazioni S.p.A., società assicuratrice in forma di società per azioni, fondata nel 1889, iscritta al numero 1.00004 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione, appartenente al Gruppo Reale Mutua.
Sede legale e direzione generale in Via M. U. Traiano, 18 - 20149 Milano - Italia
Telefono 02/397161 - fax 02/3271270 - Sito Internet: www.italiana.it -
E-mail: benvenutitaliana@italiana.it - Posta Elettronica Certificata (PEC): italiana@pec.italiana.it
Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 del R.D.L. 29/4/1923, n. 966, convertito nella legge 17/4/1925 n. 473, ed iscritta al numero 1.00004 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione.

Il patrimonio netto dell'Impresa è pari a 456 milioni di euro, di cui 40 milioni di euro relativi al capitale sociale e 416 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali.

Le informazioni relative alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) sono disponibile al seguente link: [https://www.italiana.it/institutional/chi-siamo/relazioni e bilanci](https://www.italiana.it/institutional/chi-siamo/relazioni-e-bilanci)

Si specificano i seguenti dati:

- requisito patrimoniale di solvibilità (SCR): 180,5 milioni;
 - requisito patrimoniale minimo di solvibilità (MCR): 81,2 milioni;
 - fondi propri ammissibili (eligible own funds), interamente classificati come Tier1: 610,0 milioni di euro;
- solvency ratio: 338, 0%.

Al contratto si applica la legge italiana



Che cosa è assicurato?

✓ GARANZIE DI BASE

Ad integrazione di quanto riportato nel DIP Danni la garanzia prevede anche:

Sono compresi il contributo unificato, le spese di per indagini per la ricerca di prove a difesa, spese sostenute dal Contraente/Assicurato per la costituzione di parte civile nel processo penale, spese di domiciliazione necessaria.

✓ LINEA BASE

Nella garanzia sono comprese le spese nei casi di patteggiamento, oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, amnistia ed indulto.

✓ LINEA TOP

Nella garanzia sono comprese le spese per sostenere:

- l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persona e/o cose subiti da fatti illeciti di terzi;
- controversie per inadempienze contrattuali aventi ad oggetto forniture di beni o prestazione di servizi

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Non previste

OPZIONI CON AUMENTO DEL PREMIO SIA PER LINEA "BASE" CHE PER LINEA "TOP"

PACCHETTO SICUREZZA	Sono comprese le spese per: a) sostenere la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni; b) sostenere la difesa in procedimenti penali per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose; c) proporre opposizione e/o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato in misura non inferiore a Euro 250,00.
CONDIZIONI AGGIUNTIVA AL PACCHETTO SICUREZZA	OPPOSIZIONE A SANZIONI AMMINISTRATIVE La garanzia opera nei confronti del Contraente che debba presentare ricorso gerarchico e/o opposizione al giudice ordinario di primo grado competente avverso una sanzione amministrativa relativa allo svolgimento dell'attività prevista in polizza RIFORMA FISCALE E TRIBUTARIA La garanzia vale per procedimenti di natura fiscale e tributaria
SPESE DI RESISTENZA	Le garanzie operano per sostenere controversie per resistere alle pretese di risarcimento avanzate da terzi nei confronti degli Assicurati per fatti illeciti di questi ultimi
RETROATTIVITA'	La garanzia opera retroattivamente per imputazioni penali colpose e contravvenzioni per fatti avvenuti fino ad un anno anteriormente alla data di effetto del contratto.

OPZIONI CON AUMENTO DEL PREMIO SOLO PER "LINEA TOP"

VERTENZE CONTRATTUALI CON I	Sono comprese: - vertenze contrattuali con i clienti, compreso il recupero
-----------------------------	---

CLIENTI	<p>credito, nel territorio dell'Unione Europea - 4 casi per anno</p> <ul style="list-style-type: none"> - vertenze contrattuali con i Clienti escluso recupero crediti - 2 casi per anno - Vertenze contrattuali con i Clienti escluso recupero crediti - 4 casi per anno - Vertenze contrattuali con i Clienti compreso recupero crediti - 10 casi stragiudiziali
VERTENZE CON AGENTI E RAPPRESENTANTI	La garanzia vale per vertenze contrattuali nei confronti di agenti e/o rappresentanti



Che cosa NON è assicurato?

Alcune tipologie di danni conseguenti agli eventi previsti nella garanzia base e nelle Condizioni Facoltative non vengono indennizzati.

✘ GARANZIA BASE

La garanzia non comprende le spese relative alla registrazione degli atti giudiziari e non, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo, ogni onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o a fine della causa.

Non vengono risarcite multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere, spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali.

Le garanzie non sono valide:

- vertenze riguardanti il diritto di famiglia, successioni e donazioni
- materia fiscale ed amministrativa
- fatti conseguenti a tumulti popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, vandalismo, terremoto, .
- vertenze riguardanti diritto di brevetto, marchio, autore, concorrenza;
- controversie derivanti la proprietà o guida di imbarcazioni o aeromobili
- fatti dolosi delle persone assicurate
- per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- per fatti relativi a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie;
- per controversie contrattuali con i clienti relative a prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal Contraente nell'esercizio della sua attività;
- le controversie relative alla compravendita, permuta di immobili o relative ad interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione e costruzione ex novo degli edifici comprese le connesse controversie di fornitura e posa in opera di materiali e/o impianti;
- controversie relative all'affitto di azienda;
- controversie relative a contratti di leasing immobiliare;
- per vertenze nei confronti di agenti e/o rappresentanti;
- controversie derivanti dall'esercizio della professione medica;

✘ PACCHETTO SICUREZZA

Non sono coperti dalla garanzia le persone che non hanno un rapporto di lavoro con il Contraente.

Non sono compresi i casi assicurativi insorti quando il contratto non è valido e non è efficace da più di dodici mesi

✘ RETROATTIVITA'

Sono escluse le imputazioni dolose



Ci sono limiti di copertura?

LINEA BASE

Franchigie, scoperti e limiti di indennizzo o risarcimento

GARANZIA PRESTATATA	FRANCHIGIA	SCOPERTO	SOTTOLIMITE
LINEA BASE – difesa in procedimenti penali per delitti dolosi			Euro 5.000,00
LINEA TOP – difesa in procedimenti penali per delitti dolosi			Euro 5.000,00



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	Denuncia di sinistro: l'Assicurato deve immediatamente denunciare alla Società o ad ARAG qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza. Deve far prevenire alla Società o ad ARAG notizia di ogni atto a lui notificato, entro 3 giorni dalla data della notifica stessa.
	Assistenza diretta/in convenzione: non prevista
	Gestione da parte di altre imprese: La gestione del sinistro è demandata ad ARAG ASSICURAZIONI SE. L'assicurato può rivolgersi direttamente ad ARAG utilizzando le seguenti modalità: <ul style="list-style-type: none"> ➤ chiamando l'apposito numero 045.8290411 ➤ inviando un fax al numero 045.8290557 ➤ inviando una mail alla casella denunce@arag.it
	Prescrizione: il diritto al pagamento del premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio imputabili a dolo o colpa grave possono comportare la perdita totale del diritto all'indennizzo; qualora le dichiarazioni sopraindicate siano state rese od omesse senza dolo o colpa grave, l'indennizzo può essere ridotto in proporzione. In entrambi i casi, le difformità possono comportare la cessazione della polizza ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio imputabili a dolo o colpa grave possono comportare la perdita totale del diritto all'indennizzo; qualora le dichiarazioni sopraindicate siano state rese od omesse senza dolo o colpa grave, l'indennizzo può

essere ridotto in proporzione. In entrambi i casi, le difformità possono comportare la cessazione della polizza ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile



Quando e come devo pagare?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.

Sospensione Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie del contratto.



Come posso disdire la polizza?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto si rivolge ad Aziende che desiderino una copertura delle spese legali in caso di controversie. Il prodotto presenta inoltre garanzie aggiuntive dedicate ad esigenze specifiche



Quali costi devo sostenere?

Sulla base delle rilevazioni contabili dell'ultimo esercizio relativi al presente prodotto, l'ammontare della quota parte percepita in media dagli intermediari è pari al 22,88 % dei premi contabilizzati.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'Impresa
assicuratrice

I reclami vanno inoltrati per iscritto a:
- Servizio "Benvenuti in Italiana" – Italiana Assicurazioni, via Marco Ulpio Traiano 18, 20149 Milano – Numero Verde 800.10.13.13 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20), fax 02.39717001 – Email: benvenutinitaliana@italiana.it
La funzione aziendale incaricata dell'esame e della gestione dei reclami è l'ufficio Reclami del Gruppo Reale Mutua con sede in via M. U. Traiano 18, 20149 Milano
La Compagnia è tenuta a rispondere entro 45 giorni.
Potrà inoltre trovare tutti i dati relativi alla gestione dei reclami sul sito Internet www.italiana.it

All'IVASS

In caso di esito insoddisfacente o in caso di risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS con una delle seguenti modalità:
- via posta ordinaria all'indirizzo Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma,
- via fax 06.42133353 oppure 06/42133745
- via pec all'indirizzo ivass@pec.ivass.it
corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo.

	Info su www.ivass.it
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n.98).
Negoziazione assistita	Si effettua tramite richiesta del proprio avvocato all'impresa
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>Arbitrato: per la risoluzione di alcune controversie è prevista la facoltà di ricorrere all'arbitrato. In alternativa è possibile in ogni caso rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.</p> <p>Commissione di Garanzia dell'Assicurato: gli Assicurati di Italiana Assicurazioni hanno la possibilità di ricorrere ad un organismo indipendente, la "Commissione di Garanzia dell'Assicurato" a tutela dei propri diritti in base ai contratti stipulati. La Commissione esamina gratuitamente i ricorsi e la decisione non è vincolante per l'Assicurato. Se da questi accettata, è invece vincolante per la Società. Possono rivolgersi alla Commissione gli Assicurati persone fisiche, le associazioni nonché le società di persone e di capitali, che abbiano stipulato un contratto assicurativo con Italiana Assicurazioni, con esclusione di quelli riguardanti i Rami Credito e Cauzioni. Il ricorso deve essere proposto per iscritto inviando una e-mail all'indirizzo commissione.garanziaassicurato@italiana.it oppure una lettera alla sede della Commissione, Via dell'Arcivescovado 1, 10121 Torino. Per un completo esame dei casi in cui è possibile ricorrere alla Commissione si consiglia di consultare il Regolamento sul sito www.italiana.it</p> <p>Liti transfrontaliere: In caso di controversia con un'impresa d'assicurazione con sede in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia, l'interessato può presentare reclamo all'IVASS con la richiesta di attivazione della procedura FIN-NET o presentarlo direttamente al sistema estero competente, attivando tale procedura accessibile dal sito internet www.ivass.it</p>
PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.	

Tutela legale business

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Modello TL 101/01 - Ed. 01/2019



Indice

Glossario	4
------------------------	----------

Condizioni Generali

Art. 1 - Oggetto dell'Assicurazione	5
Art. 2 - Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione	5
Art. 3 - Indicazioni e dichiarazioni	6
Art. 4 - Altre assicurazioni	6
Art. 5 - Decorrenza e durata del contratto	6
Art. 6 - Disdetta, recesso o anticipata risoluzione del contratto	6
Art. 7 - Clausole o accordi particolari	6
Art. 8 - Pagamento del premio	6
Art. 9 - Diminuzione del rischio.....	7
Art. 10 - Insorgenza del caso assicurativo.....	7
Art. 11 - Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del Legale	7
Art. 12 - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa	8
Art. 13 - Gestione del caso assicurativo	8
Art. 14 - Recupero di somme	8
Art. 15 - Estensione territoriale	8
Art. 16 - Regolamento del premio.....	8
Art. 17 - Oneri fiscali	9
Art. 18 - Rinvio.....	9

Condizioni Particolari

Art. 19 - Assicurati - "LINEA BASE" e "LINEA TOP"	10
Art. 20 - Oggetto dell'assicurazione	10
Art. 21 - Prestazioni garantite - "LINEA BASE"	10
Art. 22 - Prestazioni garantite - "LINEA TOP"	11
Art. 23 - Fallimento - concordato preventivo - inabilitazione o interdizione del Contraente - alienazione o liquidazione dell'azienda o dell'attività indicata in polizza.....	12
Art. 24 - Esclusioni - "LINEA BASE" e "LINEA TOP"	12
Art. 25 - "Pacchetto Sicurezza"	13
Art. 26 - Insorgenza del caso assicurativo - "Pacchetto Sicurezza"	14

Condizioni Aggiuntive

Cod. A - Vertenze contrattuali con i clienti	15
Cod. B - Spese di resistenza	16
Cod. C - Retroattività	16
Cod. D - Opposizione a sanzioni amministrative.....	16
Cod. E - Riforma fiscale e tributaria D.Lgs. 472/97.....	16
Cod. F - Vertenze con agenti e rappresentanti	16

Glossario

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto corsivo devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicurato	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione, di cui all'art. 19 delle Condizioni Particolari di Assicurazione.
Addetti	soggetti assicurati fatta eccezione dei lavoratori interinali e distaccati.
Caso assicurativo	il sinistro, ovvero il verificarsi del fatto dannoso - cioè la controversia - per il quale è prevista l'assicurazione.
Contraente	il soggetto che stipula l'assicurazione.
Polizza	il documento contrattuale che disciplina i rapporti tra Società, Contraente e Assicurato e che si compone degli stampati Condizioni di Assicurazione, Condizioni Particolari di Assicurazione con le eventuali Condizioni Aggiuntive.
Tutela Legale	l'assicurazione Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. 209/2005 - art. 173.
Società	Italiana Assicurazioni S.p.A.
Unico caso assicurativo	il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto corsivo devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

PREMESSA

La gestione dei sinistri Tutela Legale è stata affidata dalla Società a:



ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia con sede e Direzione Generale in Viale del Commercio n. 59 - 37135 Verona VR, in seguito denominata **ARAG**, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.

Principali riferimenti:

Telefono centralino: 045.8290411,

fax per invio nuove denunce di sinistro: 045.8290557,

mail per invio nuove denunce di sinistro: denunce@ARAG.it,

fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro 045.8290449.

Condizioni Generali

Art. 1 - Oggetto dell'Assicurazione

1. La Società, alle condizioni della presente polizza e ***nei limiti del massimale convenuto***, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, ***nei casi indicati in polizza***.
2. Tali oneri sono:
 - le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo;
 - le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata dalla Società ai sensi dell'art. 13 punto 4.;
 - le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con la Società ai sensi dell'art. 13 punto 5.;
 - le spese processuali nel processo penale (art. 535 del Codice di Procedura Penale);
 - le spese di giustizia;
 - Il contributo unificato (D.Lgs. 11/03/2002 n. 28), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.
 - le spese per la registrazione degli atti giudiziari;
 - le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa;
 - le spese sostenute dal Contraente/Assicurato per la costituzione di parte civile, nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte;
 - le spese di domiciliazione necessarie, ***esclusa ogni duplicazione di onorari e le indennità di trasferta***.
3. È garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'art. 11 punto 3.

Art. 2 - Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione

1. L'Assicurato è tenuto a:
 - regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme, relative alla registrazione degli atti giudiziari e non, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo;
 - ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.

2. La Società non si assume il pagamento di:
 - multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
 - spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 del Codice di Procedura Penale).
3. **Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.**

Art. 3 - Indicazioni e dichiarazioni

1. Le dichiarazioni inesatte, le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle garanzie assicurative nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile.
2. La Società, una volta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, può richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso.

Art. 4 - Altre assicurazioni

L'Assicurato deve comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; l'Assicurato deve dare avviso dei casi assicurativi a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

Art. 5 - Decorrenza e durata del contratto

1. Salvo la limitazione prevista dall'art. 10 punto 2. della polizza, il rischio assicurativo è coperto dalle ore 24.00 del giorno indicato nella polizza, se in quel momento il premio e gli accessori sono stati corrisposti; in caso diverso è coperto dalle ore 24.00 del giorno in cui si effettua il pagamento, ferme restando le scadenze stabilite nella polizza.
2. Il contratto ha la durata pattuita nella polizza **e si rinnova tacitamente, ogni volta, per un anno**, ai sensi dell'art. 1899 del Codice Civile.

Art. 6 - Disdetta, recesso o anticipata risoluzione del contratto

1. Le parti **possono disdire** il contratto con lettera raccomandata spedita **almeno 60 giorni prima della sua scadenza**.
2. **Dopo ogni denuncia di caso assicurativo e fino al 30° giorno dopo la sua definizione, le parti possono recedere dal contratto con preavviso di 15 giorni da darsi con lettera raccomandata;** in tale caso al Contraente è dovuto il rimborso della quota di premio netto relativa al periodo di rischio pagato e non goduto.

Art. 7 - Clausole o accordi particolari

Clausole o accordi particolari sono validi solo se ratificati dalla Direzione Generale della Società.

Art. 8 - Pagamento del premio

1. Il premio è sempre determinato per il periodo di un anno, salvo il caso di contratto di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se sia stato concesso il frazionamento rateale.
2. Se il Contraente non paga il premio o le rate successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno successivo a quello di scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.
3. **Qualora il Contraente non corrisponda la rata di premio entro 30 giorni dalla scadenza, la Società può, con lettera raccomandata, dichiarare risolto il contratto, fermo il diritto di esigere il pagamento dei premi scaduti.**
4. I premi devono essere pagati presso la sede della Società ovvero dall'Intermediario che intermedia la polizza.

Art. 9 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art 1897 del Codice Civile, e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 10 - Insorgenza del caso assicurativo

1. Ai fini della presente polizza, per insorgenza del caso assicurativo si intende:
 - per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali e per le spese di resistenza alle pretese di risarcimento avanzate da terzi - **il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;**
 - per tutte le restanti ipotesi - **il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.**

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della **prima violazione.**
2. La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti:
 - **durante il periodo di validità della polizza**, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
 - **trascorsi 3 mesi dalla decorrenza della polizza**, in tutte le restanti ipotesi.
3. La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla Società, nei modi e nei termini dell'art. 11, entro 12 mesi dalla cessazione del contratto stesso.
4. **La garanzia non ha luogo** nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già **disdetti** da uno dei contraenti o la cui **rescissione, risoluzione o modificazione** fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.
5. Si considerano a tutti gli effetti come **unico caso assicurativo**:
 - **vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;**
 - **indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.**
 - In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma **il relativo massimale resta unico** e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Art. 11 - Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del Legale

1. L'Assicurato deve **immediatamente denunciare alla Società o ad ARAG** qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.
2. In ogni caso deve fare pervenire alla Direzione Generale della Società o ad ARAG notizia di ogni atto a lui notificato, **entro 3 giorni** dalla data della notifica stessa.
3. L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, **iscritto**:
 - a) **presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia;**
 - b) **presso il foro del proprio luogo di residenza o della sede legale del Contraente.**

Nel caso di scelta di cui al punto b) ove sia necessario per il legale incaricato domiciliarsi, ARAG fornisce a quest'ultimo il nominativo del legale domiciliatario e assicura la copertura delle spese di domiciliazione di cui all'art. 1 - Oggetto dell'assicurazione punto 2.
4. Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, ARAG lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato **non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato.**
5. L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società o ARAG.

Art. 12 - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- informare immediatamente la Società o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- **conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti;**
- **indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.**

Art. 13 - Gestione del caso assicurativo

1. Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, ARAG si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.
2. Ove ciò non riesca, **se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo** e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell'art. 11.
3. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale **se l'impugnazione presenta possibilità di successo.**
4. **L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di ARAG.**
5. L'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti **viene concordata con ARAG.**
6. La Società e ARAG non sono responsabili dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.
7. **In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e ARAG, la decisione può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.**
Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.
ARAG avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

Art. 14 - Recupero di somme

1. Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.
2. **Spettano invece alla Società, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.**

Art. 15 - Estensione territoriale

1. Nell'ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi nonché di procedimento penale l'assicurazione vale per i casi assicurativi che insorgono **in Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo sempreché il Foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori.**
2. **In tutte le altre ipotesi la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.**

Art. 16 - Regolazione del premio

1. **Il premio annuo lordo è convenuto in base al numero medio degli Addetti dichiarato dal Contraente al momento della stipulazione della polizza e rappresenta il premio minimo anticipato comunque acquisito dalla Società.**

2. *Il Contraente è esonerato dall'obbligo di comunicare preventivamente le variazioni nel numero medio degli Addetti.*
3. *Poiché il premio è convenuto in base ad elementi variabili si considera anticipato in via provvisoria ed è regolato al termine di ciascun periodo assicurativo annuo .*
4. *A tale scopo entro 60 giorni dalla scadenza di ogni periodo assicurativo annuo, il Contraente è tenuto a comunicare per iscritto alla Società il numero medio degli addetti impiegati nel corso di tale periodo (mediante la compilazione della relativa denuncia per regolazione premio).*
5. *Le differenze attive, risultanti dalla regolazione, dovranno essere pagate nei 30 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente del documento contrattuale "Appendice di regolazione".*
6. *Se il Contraente non effettua il pagamento della differenza attiva dovuta la garanzia resta sospesa finì alle ore 24.00 della data di pagamento.*
7. *Se il Contraente non comunica per iscritto gli elementi di cui al precedente punto 4, nei termini di tempo nel medesimo indicati, l'operatività della polizza, sarà ridotta in modo direttamente proporzionale all'entità del rischio non comunicato.*
8. *Per i contratti scaduti o cessati sono comunque dovute le comunicazioni di cui al precedente punto 4 ed i premi di cui al precedente punto 5, fermo il diritto della Società di agire giudizialmente, per i sinistri accaduti in nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione, l'operatività della polizza, sarà ridotta in modo direttamente proporzionale all'entità del rischio non comunicato.*
9. *Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annuale successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di quest'ultimi non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.*
10. *La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire le documentazioni ed i chiarimenti necessari (quali il libro paga prescritto dall'art. 20 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, il registro delle fatture o quello dei corrispettivi).*

Art. 17 - Oneri fiscali

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il loro pagamento sia stato anticipato dalla Società.

Art. 18 - Rinvio

I rapporti contrattuali sono regolati esclusivamente dalla presente polizza e, per quanto in essa non precisato, dalle norme di legge.

Condizioni Particolari

Art 19 - Assicurati - "LINEA BASE" e "LINEA TOP"

- **Per le Società di persone:** i Soci, i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro, i familiari del titolare d'Impresa che collaborano nell'attività e tutti gli altri collaboratori della Società con contratto di lavoro a progetto.
- **Per le Società di capitale:** il Legale rappresentante, i soci lavoratori di S.r.l., i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro, e tutti gli altri collaboratori con contratto di lavoro a progetto della Società ad eccezione degli Amministratori, dei Sindaci e dei Revisori.
- **Per le Ditte individuali e le Imprese familiari:** il Titolare, i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro, ed i familiari del titolare che collaborano nell'attività.
- **Per i Liberi professionisti e per gli Studi Associati:** il Libero professionista, i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro, i familiari del professionista che collaborano nella professione e tutti gli altri collaboratori del Contraente.

Art. 20 - Oggetto dell'assicurazione

Le garanzie previste all'art. 1 - Oggetto dell'assicurazione - delle Condizioni di Assicurazione, che il Contraente dichiara di conoscere ed approvare avendone ricevuto copia, vengono prestate a tutela dei diritti del Contraente **per fatti inerenti all'esercizio dell'attività o professione indicata in polizza.**

Vengono, inoltre, garantiti i casi assicurativi di cui agli art. 21 - Prestazioni garantite - "LINEA BASE" e art. 22 - Prestazioni garantite - "LINEA TOP", relativi all'immobile ove ha sede il Contraente **nonché ad eventuali altri immobili nei quali il Contraente esercita l'attività, purché espressamente indicati in polizza e corrisposto il relativo premio.**

Art 21 - Prestazioni garantite - "LINEA BASE"

Le garanzie previste all'art. 1 - Oggetto dell'assicurazione - delle Condizioni di Assicurazione valgono per:

1. Sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni, compresi i casi di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. del Codice di Procedura Penale (c.d. patteggiamento), oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, amnistia e indulto. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.
2. Sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi commessi dagli Assicurati nello svolgimento dell'attività o professione descritta in polizza, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa, **purché gli Assicurati vengano prosciolti o assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo (art. 530 comma 1, del Codice di Procedura Penale) o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.**

Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio il procedimento penale, la Società anticiperà al Contraente le spese legali fino ad un massimo di Euro 5.000,00, in attesa della definizione del giudizio. Nei casi in cui il giudizio anche a seguito di archiviazione e successiva riapertura, si concluda con sentenza diversa da assoluzione, proscioglimento e/o derubricazione del reato da doloso a colposo, la Società richiederà al Contraente il rimborso di tutti gli oneri eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio.

Ad integrazione dell'art. 12 delle Condizioni di Assicurazione, l'Assicurato è obbligato ad informare la Società circa l'esito del procedimento entro e non oltre 30 giorni dalla data della pubblicazione della sentenza.

La prestazione opera in deroga all'art. 24 - Esclusioni - lett. b) ed f).

Art. 22 - Prestazioni garantite - "LINEA TOP"

Le garanzie previste all'art. 1 - Oggetto dell'assicurazione - delle Condizioni di Assicurazione valgono per:

1. Sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persona e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi.
2. Sostenere controversie individuali di lavoro con i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro. **La presente prestazione vale esclusivamente per il Contraente.**
3. Sostenere controversie relative alla proprietà e/o locazione degli immobili nei quali il Contraente esercita l'attività purché **indicati in polizza e corrisposto il relativo premio.** La presente prestazione vale esclusivamente per il Contraente.
4. Sostenere controversie per inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, relativamente a forniture di beni o prestazioni di servizi **commissionate e/o ricevute dal Contraente, sempreché il valore in lite sia superiore a Euro 200,00.**
5. Sostenere controversie contrattuali relative a contratti di appalto/subappalto commissionati dal Contraente. Sono comprese le controversie contrattuali per interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione.
6. Sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni, compresi i casi di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 del Codice di Procedura Penale (c.d. patteggiamento), oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, amnistia e indulto. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.
7. Sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi commessi dagli Assicurati nello svolgimento dell'attività o professione descritta in polizza, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa, **purché gli Assicurati vengano prosciolti o assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo (art. 530 comma 1, del Codice di Procedura Penale) o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.**

Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio il procedimento penale, la Società anticiperà al Contraente le spese legali fino ad un massimo di Euro 5.000,00, in attesa della definizione del giudizio. Nei casi in cui il giudizio anche a seguito di archiviazione e successiva riapertura, si concluda con sentenza diversa da assoluzione, proscioglimento e/o derubricazione del reato da doloso a colposo, la Società richiederà al Contraente il rimborso di tutti gli oneri eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio.

Ad integrazione dell'art. 12 delle Condizioni di Assicurazione, **l'Assicurato è obbligato ad informare la Società circa l'esito del procedimento entro e non oltre 30 giorni dalla data della pubblicazione della sentenza.**

La prestazione opera in deroga all'art. 24 - Esclusioni - lett. b) ed f).

8. Gli arbitrati per la decisione di controversie previste dal presente art. 22 - Prestazioni garantite. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato.
9. **ARAGTEL - Consulenza Telefonica**

Nell'ambito di tutte le materie previste nella presente polizza è istituito un Servizio di consulenza telefonica al:



"ARAGTEL" è a disposizione dell'Assicurato in orario di ufficio per ottenere:

- una prima consulenza legale in materia contrattualistica;
- informazioni su leggi, decreti e normative vigenti;
- chiarimenti sul contenuto e sulla portata delle garanzie previste nella presente polizza;
- informazioni sugli adempimenti previsti in caso di interventi dinanzi all'autorità giudiziaria.

10. La Società garantisce il pagamento *per la citazione* della Compagnia di Responsabilità Civile.

La garanzia relativa alla citazione della Compagnia di Responsabilità Civile *non è operante*:

- *se il mancato intervento della medesima è conseguenza di inadempimento da parte dell'Assicurato relativamente al mancato pagamento del premio e/o adeguamento dello stesso;*
- *se deriva dalla mancata denuncia tempestiva del sinistro;*
- *se la polizza RC non è operante per la fattispecie in esame.*

Le prestazioni di cui ai punti 2., 3. e 4. del presente articolo valgono per i casi assicurativi *che siano insorti nei paesi dell'Unione Europea, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Liechtenstein, Principato di Monaco e Svizzera.*

Quanto sopra a parziale deroga dell'art. 15 - Estensione territoriale - punto 2. delle Condizioni di Assicurazione.

Nel caso di controversie fra Assicurati con la stessa polizza le garanzie vengono prestate unicamente a favore del Contraente.

Art 23 - Fallimento - concordato preventivo - inabilitazione o interdizione del Contraente - alienazione o liquidazione dell'azienda o dell'attività indicata in polizza.

1. *Il contratto si risolve di diritto in caso di fallimento, inabilitazione o interdizione del Contraente o qualora questi venga ammesso a concordato preventivo.* Dalla risoluzione del contratto stesso consegue inoltre che *le azioni in corso si interrompono con liberazione della Società da ogni ulteriore prestazione e con obbligo della stessa al rimborso del premio pagato e non goduto.*

2. *Il Contraente che non dia comunicazione alla Società dell'alienazione a titolo oneroso o gratuito, di trasformazione dell'azienda o di modifica dell'attività indicata in polizza, rimane obbligato al pagamento del premio.*

I diritti e gli obblighi del Contraente *si trasferiscono all'acquirente o al successore se questi, avuta notizia dell'esistenza del presente contratto, entro dieci giorni dalla scadenza del premio successivo alla alienazione o alla trasformazione non dichiara alla Società, mediante lettera raccomandata, che non intende subentrare nel contratto.* Spettano, in tal caso, alla Società i premi relativi al periodo dell'assicurazione in corso.

Art 24 - Esclusioni - "LINEA BASE" e "LINEA TOP"

Le garanzie non sono valide:

- a) *per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;*
- b) *in materia fiscale ed amministrativa salvo laddove previsto dalle Condizioni Particolari e dalle Condizioni Aggiuntive di polizza;*
- c) *per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;*
- d) *per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci, e/o amministratori di società;*
- e) *per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;*
- f) *per fatti dolosi delle persone assicurate salvo laddove previsto dalle Condizioni Particolari e dalle Condizioni Aggiuntive di polizza;*
- g) *per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;*
- h) *per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli;*
- i) *per fatti relativi a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie;*
- j) *per controversie contrattuali con i clienti relative a prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal Contraente nell'esercizio della sua attività;*
- k) *per contratti di compravendita di immobili;*
- l) *limitatamente al punto 3. e 5. dell'art. 22 - per le controversie relative alla compravendita, permuta di immobili o relative ad interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione e costruzione ex novo degli edifici comprese le connesse controversie di fornitura e posa in opera di materiali e/o impianti;*

- m) *per controversie relative all'affitto d'azienda;*
- n) *per controversie relative a contratti di leasing immobiliare;*
- o) *per vertenze nei confronti di agenti e/o rappresentanti;*
- p) *per controversie derivanti dall'esercizio della professione medica;*
- q) *per controversie di natura contrattuale nei confronti della Società.*

Art. 25 - "Pacchetto Sicurezza"

Condizione aggiuntiva valida solo se espressamente indicata nel frontespizio di polizza e pagato il relativo sovrapprezzo.

Le garanzie previste all'art. 1 - Oggetto dell'assicurazione - delle Condizioni di Assicurazione vengono prestate al Contraente per:

- a) sostenere la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni;
- b) sostenere la difesa in procedimenti penali per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose (artt. 589 - 590 del Codice Penale);
- c) proporre opposizione e/o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato *in misura non inferiore a Euro 250,00.*

Ad eccezione dei Legali Rappresentanti, gli assicurati sono garantiti *se ed in quanto dipendenti del Contraente.*

Tali garanzie valgono nei casi di contestazione d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui alle seguenti disposizioni normative e/o regolamentari:

1) **D.Lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro:**

Le garanzie vengono prestate *al Contraente* a tutela dei diritti dei propri addetti, in qualità di:

- *Responsabile dei lavori.*
- *Coordinatore per la progettazione.*
- *Coordinatore per l'esecuzione dei lavori.*
- *Legali Rappresentanti.*
- *Dirigenti.*
- *Preposti.*
- *Medico Competente.*
- *Responsabili dei Servizi di Prevenzione.*
- *Lavoratori Dipendenti.*

Le garanzie valgono anche qualora il Contraente, in relazione all'attività esercitata, rivesta la qualifica di *Committente* dei lavori ai sensi del D.Lgs. 81/08.

La presente garanzia opera in parziale deroga all'art. 24 - Esclusioni - lett. b) per la materia amministrativa.

2) **D.Lgs. 193/07 - Relativo ai controlli in materia di sicurezza alimentare.**

La presente garanzia opera in parziale deroga all'art. 24 - Esclusioni - lett. b) per la materia amministrativa.

3) **D.Lgs. 152/06 - Codice dell'ambiente e successive modifiche ed integrazioni.**

La presente garanzia opera in parziale deroga all'art. 24 - Esclusioni - lett. b) per la materia amministrativa e in deroga all'art. 24 - Esclusioni - lett. g).

4) **D.Lgs. 196/03 - Tutela della Privacy.**

Le garanzie vengono prestate per le spese sostenute dagli Assicurati relativamente ai casi assicurativi che siano connessi allo svolgimento di attività previste dal D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003.

Assicurati:

- il Titolare, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs 196/03;
- i Responsabili e gli Incaricati del trattamento *dipendenti del Contraente designati per iscritto* ai sensi degli art. 29 e 30 del D.Lgs. 196/03.

Garanzie:

Le garanzie vengono prestate a condizione che **siano adempiuti, quando previsti, gli obblighi relativi alla notificazione del trattamento all'Autorità Garante** ai sensi dell'art. 37 e ss. del D.Lgs. 196/03 e valgono per:

- DIFESA PENALE sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi, dolosi e per contravvenzioni previsti dal D.Lgs. 196/03. Le spese per la difesa penale a seguito di imputazione per delitto doloso verranno rimborsate da ARAG **nel solo caso di assoluzione, esclusi i casi di estinzione del reato, successivamente al passaggio in giudicato della sentenza.** La presente garanzia opera in deroga all'art. 24 - Esclusioni - lett. f);
- DIFESA AMMINISTRATIVA sostenere la difesa dinanzi al Garante nel caso di reclami, segnalazioni e ricorsi;
- DIFESA CIVILE sostenere la difesa avanti le competenti Autorità giurisdizionali **nel caso in cui siano adempiuti gli obblighi dell'Assicuratore di responsabilità civile ai sensi dell'art. 1917 del Codice Civile.**

La presente garanzia opera in parziale deroga all'art. 24 - Esclusioni - lett. b) per la materia amministrativa.

5) D.Lgs 231/2001.

Le garanzie previste dall'art. 1 delle Condizioni di Assicurazione vengono prestate, in deroga all'art. 19 "Assicurati" e all'art. 24 - Esclusioni - lett. b), per le spese sostenute:

- **dall'Azienda Contraente** per la difesa nei procedimenti di accertamento di illeciti amministrativi derivanti da reato di cui al D.Lgs. 231/01;
- **dai soggetti di cui all'art. 5 del D.Lgs. 231/01**, anche se non dipendenti dell'Azienda Contraente, per la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi previsti dal D.Lgs. 231/01. **Per i delitti dolosi le garanzie valgono per come descritte all'art. 21 punto 2. o art. 22 punto 7. delle Condizioni Particolari di Assicurazione.**

Art. 26 - Insorgenza del caso assicurativo - "Pacchetto Sicurezza"

A parziale deroga dell'art. 10 - Insorgenza del caso assicurativo - delle Condizioni di Assicurazione, si conviene che, ai fini delle garanzie previste dalle condizioni aggiuntive di cui al "Pacchetto Sicurezza", per insorgenza del caso assicurativo si intende:

- il compimento da parte della competente Autorità **del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo e/o penale;**
- **il momento in cui l'Assicurato abbia o avrebbe cominciato a violare le norme di legge** - nel caso di procedimento penale per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose.

La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che **siano insorti durante il periodo di validità del presente contratto.**

La garanzia si estende ai casi assicurativi conseguenti a fatti e/o atti verificatisi durante il periodo di validità del contratto **ed insorti nel termine di 12 mesi dalla cessazione dei soggetti garantiti** dalle funzioni/qualifiche indicate nella presente appendice, o loro dimissioni dall'impresa assicurata.

Condizioni Aggiuntive

Valide solo se espressamente indicate nel frontespizio di polizza e pagato il relativo sovrappremio.

Cod. A - Vertenze contrattuali con i clienti

Condizioni aggiuntive previste per la sola "LINEA TOP".

A1 Vertenze contrattuali con i Clienti, compreso recupero crediti.

Le garanzie vengono prestate al Contraente per sostenere **vertenze contrattuali con i clienti** compreso il recupero crediti relative a forniture di beni o prestazioni di servizi **effettuate dal Contraente.**

Per quanto riguarda il recupero crediti, le prestazioni o forniture devono essere state effettuate **decorsi tre mesi dalla validità della presente polizza ed i crediti devono essere rappresentati da titoli esecutivi (art. 474 del Codice di Procedura Civile) o documentati da prova scritta o equiparata (artt. 634 e 636 del Codice di Procedura Civile).** ARAG, accertata la regolarità della denuncia del caso assicurativo, svolgerà in via stragiudiziale ogni azione intesa al recupero dei crediti promuovendo, se necessario, procedimento di ingiunzione e/o esecutivo **purché sussistano oggettive possibilità di recupero.**

La presente condizione viene prestata con il limite di due denunce per ciascun anno assicurativo **e per le sole controversie che insorgano e debbano essere trattate in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.**

La prestazione opera in deroga all'art. 24 - Esclusioni - lett. j).

A2 Vertenze contrattuali con i Clienti, compreso recupero credito.

La garanzia di cui alla condizione aggiuntiva A.1 viene prestata con il limite di **quattro denunce** per ciascun anno assicurativo.

A3 Recupero crediti in Unione Europea.

Condizione prevista solo se richiamata la condizione aggiuntiva A.1 o A.2.

Le condizioni aggiuntive A1 e A2 vengono prestate per il recupero crediti che non siano in contestazione da eseguirsi in **Unione Europea ed in Svizzera.**

A4 Vertenze contrattuali con i Clienti escluso recupero crediti.

Le garanzie vengono prestate al Contraente per sostenere **vertenze contrattuali con i clienti** relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal Contraente.

La presente condizione viene prestata con il limite di **due denunce** per ciascun anno assicurativo **e per le sole controversie che insorgano e debbano essere trattate in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.**

La prestazione opera in deroga all'art. 24 - Esclusioni - lett. j).

A5 Vertenze contrattuali con i Clienti escluso il recupero crediti.

Le garanzie di cui al precedente punto A4 vengono prestate con il limite di **quattro denunce** per ciascun anno assicurativo.

A6 Vertenze contrattuali con i clienti, compreso il recupero crediti: 10 casi stragiudiziali.

La garanzia è prestata al Contraente per sostenere **fino a n. 10 vertenze contrattuali** con i clienti, compreso il recupero crediti, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal Contraente. Le prestazioni o forniture devono essere state effettuate **decorsi tre mesi dalla validità della presente polizza ed i crediti devono essere rappresentati da prova scritta o equiparata (artt. 634 e 636 del Codice di Procedura Civile).** ARAG, accertata la regolarità della denuncia del caso assicurativo, svolgerà **esclusivamente in via stragiudiziale** ogni azione intesa al raggiungimento dell'accordo direttamente o tramite professionisti **da essa direttamente scelti.** In caso di esito negativo del tentativo stragiudiziale o di componimento bonario, **l'ulteriore fase giudiziale non è oggetto di tale garanzia.**

La presente garanzia opera per le vertenze **che debbano essere trattate in Unione Europea ed in Svizzera.**

La prestazione opera in deroga all'art. 24 - Esclusioni - lett. j).

Cod. B - Spese di resistenza

Condizione aggiuntiva prevista per la "LINEA BASE" e per la "LINEA TOP".

Le garanzie vengono prestate al Contraente per sostenere controversie per resistere alle pretese di risarcimento avanzate da terzi nei confronti degli Assicurati **per fatti illeciti di questi ultimi.**

La prestazione opera:

- **dopo l'esaurimento di ciò che è dovuto dall'assicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza su fattispecie coperte dalla polizza di responsabilità civile;**
- in primo rischio qualora, **dopo aver attivato la polizza di responsabilità civile,** la stessa non sia operante sulla fattispecie in esame o in quanto venga rigettata la chiamata in causa;
- in primo rischio qualora la polizza di Responsabilità Civile non esista.

Cod. C - Retroattività

Condizione aggiuntiva prevista per la "LINEA BASE" e per la "LINEA TOP".

In deroga all'art. 10 punto 2. delle Condizioni di Assicurazione, la garanzia opera retroattivamente per imputazioni **penali colpose e contravvenzionali per fatti avvenuti fino ad un anno anteriormente alla data di effetto del contratto,** sul presupposto che la conoscenza dell'evento comportante responsabilità **sia avvenuta successivamente alla stipula della polizza.**

Sono escluse le imputazioni dolose anche se seguite da sentenza di assoluzione e/o derubricazione.

Cod. D - Opposizione a sanzioni amministrative

Condizione aggiuntiva acquistabile in caso di sottoscrizione del Pacchetto Sicurezza - art. 25 delle Condizioni Particolari di Assicurazione.

La presente garanzia vale nei confronti del Contraente che debba presentare ricorso gerarchico e/o opposizione al giudice ordinario di primo grado competente avverso una sanzione amministrativa relativa allo svolgimento dell'attività indicata in polizza.

Nei casi di sanzione amministrativa pecuniaria, la garanzia vale allorché la somma ingiunta, per la sola violazione, **sia pari o superiore a Euro 1.000,00.**

Sono inoltre escluse sanzioni per le violazioni di norme relative al pagamento di tasse, tributi, imposte e corrispettivi di pubblici servizi.

Per l'insorgenza del caso assicurativo si intende quanto previsto dall'art. 26 delle Condizioni Particolari.

La presente garanzia vale a parziale deroga dell'art. 24 - Esclusioni - lett. b).

Cod. E - Riforma fiscale e tributaria D.Lgs. 472/97

Condizione aggiuntiva acquistabile in caso di sottoscrizione del Pacchetto Sicurezza - art. 25 delle Condizioni Particolari di Assicurazione.

La garanzia vale **esclusivamente** per i procedimenti di natura tributaria e fiscale secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 472/97 ed eventuali successive modifiche. La garanzia si intende prestata **al Contraente** che debba presentare ricorso avverso la sanzione amministrativa comminata dall'autorità preposta.

Le spese relative al ricorso saranno rimborsate **solo in caso di colpa lieve degli assicurati.**

Per l'insorgenza del caso assicurativo si intende quanto previsto dall'art. 26 delle Condizioni Particolari.

Tale garanzia opera in deroga al art. 24 - Esclusioni - lett. b).

Cod. F - Vertenze con agenti e rappresentanti

Condizione aggiuntiva prevista per la sola "LINEA TOP".

La garanzia vale per vertenze contrattuali nei confronti di agenti e/o rappresentanti con **un esborso massimo di Euro 5.000,00** per vertenza, indipendentemente dal massimale previsto per le altre garanzie.

La presente prestazione opera in deroga all'art. 24 - Esclusioni - lett. o).

BENVENUTI IN ITALIANA

800-101313

Dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20

benvenutitaliana@italiana.it



Mod. TL 101/01 - Ed. 01/2019



REALE GROUP

T O G E T H E R M O R E

COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A. - Fondata nel 1889 - Sede Legale e Direzione Generale: Via Marco Ulpio Traiano, 18 - 20149 Milano (Italia) - Tel +39 02 397161 - Fax +39 02 3271270 - italiana@pec.italiana.it www.italiana.it - Registro Imprese Milano, Codice Fiscale e N. Partita IVA 00774430151 - R.E.A. Milano N. 7851 - Capitale Sociale Euro 40.455.077,50 i.v. - Società con un unico socio: Società Reale Mutua di Assicurazioni - Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Società Reale Mutua di Assicurazioni - Iscritta al numero 1.00004 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione ed appartenente al Gruppo assicurativo Reale Mutua, iscritto al numero 006 dell'Albo dei gruppi assicurativi.